



**RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

**REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA
L'IMPIEGO E LA GESTIONE DEI
SISTEMI DI RIPRESA AUDIO/VIDEO
(VIDEOCAMERE INDOSSABILI - C.D.
BODYCAM) DA COLLOCARE SULLA
DIVISA DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 09/05/2022



COMUNE DI AREZZO

POLIZIA MUNICIPALE



**REGOLAMENTO
CHE DISCIPLINA L'IMPIEGO E LA
GESTIONE DELLE VIDEOCAMERE
INDOSSABILI
(BODY CAM)**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ

1.1 Il presente Regolamento descrive il trattamento dei dati personali, effettuato dagli operatori della Polizia Municipale di Arezzo, attraverso l'uso di sistemi di ripresa audio/video (videocamere indossabili ("*bodycam*") da collocare sulla divisa del personale della Polizia Municipale.

1.2 L'impiego dei predetti strumenti risulta necessario per raccogliere elementi utili a supportare le attività di Polizia Giudiziaria e il controllo dell'Ordine della Sicurezza urbana.

1.3 Si garantisce che il trattamento dei dati personali, raccolti mediante l'attivazione delle *bodycam*, indossate dagli operatori della Polizia Municipale di Arezzo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Si assicurano, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

1.4 Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Arezzo (DPO) ha preventivamente redatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE 679/2016 e delle Linee Guida WP248 rev. 01 adottate il 4 aprile 2017 la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) determinando misure necessarie indicate nel presente Regolamento.

1.5 Il Comune di Arezzo con Delibera della Giunta Comunale n.450 del 07/12/2021 ha approvato il documento di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) acquisiti tramite il sistema videocamere indossabili (*bodycam*).

1.6 Il Comune di Arezzo garantisce che il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto del:

- Reg. UE 2016/679 (RGPD - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati);
- D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- D.Lgs. 51/2018 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati);
- ai provvedimenti del Garante della privacy;

ART. 2

RISPETTO DEI PRINCIPI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

2.1 Tutte le attività svolte in applicazione del presente disciplinare si conformano ai principi previsti dall'articolo 3 del D. Lgs.51/2018 ovvero:

- 1.1 **Liceità:** ogni trattamento si fonda sulla base giuridica prevista dall'articolo 3 del D.Lgs.51/2018 ovvero sulle norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale;
- 1.2 **Correttezza:** nessun trattamento è effettuato con l'intento di ledere i diritti e le libertà degli interessati;
- 1.3 **Trasparenza:** gli interessati hanno, in ogni momento, la piena conoscibilità delle modalità con le quali sono trattati i loro dati personali;
- 1.4 **Minimizzazione:** sono trattati solo i dati personali necessari ai fini di raccogliere elementi necessari a supportare le notizie di reato;
- 1.5 **Esattezza:** il dato deve essere esatto e, se necessario, aggiornato. Devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- 1.6 **Limitazione della conservazione:** i dati personali sono conservati, di regola, per sette giorni a partire dal giorno successivo alla registrazione, fatte salve eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- 1.7 **Sicurezza:** i dati personali sono trattati con l'impiego di tecnologie che assicurino la loro riservatezza, l'integrità e la disponibilità.

2.2 Il Comune di Arezzo non divulga o diffonde immagini, audio/video, dati e notizie di cui è venuto a conoscenza nell'utilizzo delle bodycam.

ART. 3 LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

3.1 In applicazione del richiamato principio di liceità, l'utilizzo delle bodycam risulta consentito senza consenso da parte dell'interessato in considerazione delle attività previste dal D. Lgs.51/2018.

ART. 4 DEFINIZIONI

4.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **“operatori in servizio esterno”:** Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale (d'ora in poi “PM”), impegnati in attività istituzionali esterne;
- **“operatori addetti alla custodia”:** Ufficiali di PM, incaricati di custodire le bodycam ed il registro di consegna;
- **“registro di consegna”:** registro sul quale vengono annotati:
 - la data, l'ora e i nominativi degli operatori che prendono temporaneamente in carico le bodycam;
 - la data e l'ora di riconsegna della bodycam agli operatori addetti alla custodia;
 - l'eventuale presenza di videoriprese registrate all'interno della memory card della bodycam;
- **“addetti alla gestione delle immagini, audio/video”:** Ufficiali appartenenti al Riparto Polizia Municipale incaricati di:
 - prelevare le bodycam utilizzate dagli operatori in servizio esterno e riconsegnarle agli operatori addetti alla custodia;
 - trasferire le eventuali videoriprese presenti sulle memory card di cui sono dotate le

bodycam su altro supporto in dotazione al Comando di Polizia Municipale (d'ora in poi "server");

- cancellare definitivamente il contenuto delle memory card di cui sono dotate le bodycam;
 - custodire le immagini, audio/video presenti sul server secondo le indicazioni previste dal presente disciplinare;
 - cancellare definitivamente le videoriprese presenti sul server alla scadenza del periodo di conservazione;
 - creare copia dei file presenti all'interno del server su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.
- **“bodycam”**: videocamere indossabili che, su specifica attivazione manuale dell'operatore che la indossa, registra immagini, audio/video su un dispositivo di memoria interno alla stessa;
 - **“memory card”**: dispositivo di memoria interno alla bodycam e removibile sul quale vengono memorizzate le immagini, audio/video registrate dalla stessa bodycam;
 - **“bodycam da bonificare”**: camere, il cui contenuto, ove necessita, saranno visionate dall'operatore addetto alla gestione delle immagini, audio/video;
 - **“bodycam bonificate”**: camere prive di dati registrate in pronta consegna agli operatori di PM impegnati nei servizi esterni.

4.2 Ai fini del presente Regolamento sono valide le definizioni previste dall'art.2 del D.Lgs.51/2018.

TITOLO II

MODALITÀ DI IMPIEGO E GESTIONE DELLE BODYCAM

ART. 5

CUSTODIA DELLE BODYCAM

5.1 Le bodycam sono collocate nella Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale di Arezzo e sono custodite in un armadio protetto con idonea chiusura di sicurezza il cui meccanismo di apertura (chiavi, codice segreto, ecc.) è nella disponibilità degli addetti alla custodia.

ART. 6

CONSEGNA/RITIRO DELLE BODYCAM

6.1 L'operatore addetto alla custodia, prima della consegna/restituzione delle bodycam, provvede a indicare sull'apposito registro: la data, l'ora e i nominativi degli operatori incaricati.

ART. 7

IMPIEGO DELLE BODYCAM

7.1 L'attivazione delle bodycam e, quindi, l'avvio della registrazione è consentita esclusivamente per attività di:

- Polizia Giudiziaria (art.3 D.Lvo 51/2018), che tuttavia non può essere preventiva ma solo repressiva e conseguente al verificarsi di un fatto reato;

- Controllo dell'ordine della sicurezza urbana (art.3 D.Lvo 51/2018), in questo caso l'attività può essere anche preventiva ma deve essere limitata al contesto territoriale e al momento in cui sussistano rischi (esempio nel caso di tumulti in occasione di manifestazioni sportive, politiche, sindacali).

7.2 L'attivazione della bodycam fornita agli operatori in servizio esterno, è autorizzata su ordine del Responsabile del turno operativo (Commissario o Ispettore) presente sul posto. Solo in casi di necessità ed urgenza ed in particolari situazioni di criticità, l'avvio della registrazione può essere autorizzata dal capopattuglia sempre presente sul posto. Quando la bodycam viene azionata, qualora siano presenti persone che potrebbero essere riprese e/o ascoltate, le stesse saranno informate dell'inizio dell'utilizzo dell'apparecchiatura/registrazione. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione.

7.3 In caso di registrazione di riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza urbana poi non concretizzatosi, le registrazioni, audio/video stesse dovranno essere tempestivamente cancellate, in quanto il loro ulteriore trattamento risulterebbe estraneo alle finalità di cui al Decreto Legislativo 51/2018.

7.4 Ogni videocamera è provvista di un sistema di buffering "pro-evento" che permette la registrazione dell'evento per un massimo di 2 minuti prima della messa in funzione delle microcamere stesse.

7.5 Rimane in capo al Comandante della Polizia Municipale la competenza generale in ordine alle priorità di utilizzo delle bodycam.

7.6 E' vietato al personale della Polizia Municipale indossare e/o utilizzare strumenti e/o qualsiasi altro dispositivo individuale che non sia assegnato e/o autorizzato dal Comando. La mancata osservanza di tale obbligo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 8

MODALITA' DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE VIDEORIPRESE

8.1 Le bodycam e le schede di memoria di cui sono dotate, sono contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo dell'operatore che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. All'inizio del servizio d'istituto ciascun operatore dovrà indossare la telecamera agganciata e assicurata al corpo con clip antistrappo.

8.2 Le immagini, audio/video salvate nella memoria interna della microcamera sono criptate ed accessibili solo tramite password in possesso dell'amministratore di sistema preposto al trattamento delle immagini, audio/video. Nell'ipotesi quindi di fraudolenta entrata in possesso della bodycam, non sarà possibile raggiungere la memoria contenente le registrazioni video.

8.3 L'operatore di Polizia Municipale attiverà il dispositivo, su ordine come previsto dal precedente articolo 7. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa

compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale della P.M. incaricato, come previsto dall'art.4 del presente Regolamento, il quale provvederà personalmente, al controllo della strumentazione e del corretto scarico delle immagini, audio/video. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza, effettuati con i sistemi di ripresa in questione e rispettare i principi espressi dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 101//2018, nonché dal Reg. UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (cd. GDPR) ove applicabile, e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51;
- essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali risultano essere raccolti, ovvero successivamente trattati, nonché conservati per un periodo non superiore a sette giorni in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Al termine del tempo stabilito le riprese dovranno essere cancellate;

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo "Docking Station" collocata presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le registrazioni, audio/video saranno trasferite direttamente su spazio server comunale dedicato, fisicamente dislocato presso il CED del Comune di Arezzo, crittografate per permetterne la conservazione a norma;

8.4 Le videoriprese acquisite tramite le bodycam sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni dalla loro registrazione. Allo scadere del predetto periodo, salvo diversa indicazione dell'A.G., deve essere prevista la cancellazione automatica dei dati personali acquisiti rispettando il principio della privacy by default;

8.5 Per quanto riguarda i filmati, audio/video, immagini riguardanti fatti sui quali poi verrà aperto un fascicolo d'indagine, questi saranno conservati per tutto il tempo necessario all'indagine dell'Autorità Giudiziaria;

8.6 In ogni caso, la conservazione delle videoriprese è effettuata conformemente alle previsioni del D. Lgs.51/2018.

TITOLO III

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE VIDEORIPRESE

ART. 9

COMUNICAZIONE DELLE VIDEORIPRESE

9.1 Le videoriprese acquisite tramite bodycam sono inviate esclusivamente a soggetti pubblici tra quelli previsti dal D. Lgs. 51/2018 e dell'art. 10 del RGPD.

9.2 La trasmissione avviene tramite copia su dispositivo di memorizzazione ottico protetto da meccanismo di cifratura basato su chiave asimmetrica.

ART. 10

DIFFUSIONE DELLE VIDEORIPRESE

10.1 Non è consentita la diffusione delle registrazioni audio/video acquisite tramite bodycam.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 11

SICUREZZA DEI DATI E LORO TRATTAMENTO

11.1 Il Comune di Arezzo, fermo restando le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, assicura che il trattamento delle videoregistrazioni sia effettuato conformemente alle previsioni dell'art.32 del RGPD nonché dell'art. 25 del D. Lgs. 51/2018.

11.2 Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Arezzo (DPO) ha preventivamente effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE 679/2016 e delle Linee Guida WP248 rev. 01 adottate il 4 aprile 2017, definendo un rischio "basso", considerando le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.

11.3 La DPIA è conservata agli atti del Comando Polizia Municipale – e sul sito istituzionale del Comune di Arezzo.

ART. 12

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali, cui si rinvia, il Comune di Arezzo nella persona del Sindaco pro-tempore (o suo delegato) è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo delle bodycam.

ART. 13

REFERENTE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Il Referente del titolare per il trattamento dei dati personali acquisiti tramite bodycam è il Comandante della Polizia Municipale. Quest'ultimo, oltre ad esercitare le attività a tutela dei dati personali, assicura che:

- le attività connesse all'impiego ed alla gestione delle bodycam siano conformi al presente Regolamento;
- le bodycam mantengano intatte la struttura e le funzionalità previste in sede di progettazione;
- sia disponibile la documentazione relativa al trattamento in caso di esercizio dei diritti da parte degli interessati secondo le previsioni dell'art.16 del presente Regolamento;
- siano costantemente mantenute le misure di sicurezza tecniche ed organizzative descritte nel presente disciplinare che siano necessarie a seguito di nuove valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

ART. 14

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Il Comandante della P.M. (Referente del titolare per il trattamento dei dati personali), designa con provvedimento, i soggetti autorizzati al trattamento dati, alle modalità di utilizzo, gestione e conservazione delle video riprese delle Bodycam e all'impiego delle stesse con particolare riferimento:

- agli operatori in servizio esterno;
- agli operatori addetti alla custodia;
- agli operatori addetti alla gestione delle immagini, audio/video;
- agli operatori che autorizzano l'attivazione delle bodycam.

14.2 Il Referente del titolare per il trattamento dei dati personali fornisce ai soggetti autorizzati apposita formazione e specifiche istruzioni al fine di garantire l'effettività dell'applicazione delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte a limitare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

ART. 15

INFORMATIVA AI SOGGETTI INTERESSATI

15.1 Nei casi in cui le bodycam siano impiegate durante pubbliche manifestazioni, l'informativa sarà preventivamente trasmessa ai soggetti organizzatori della stessa.

15.2 Il Comune di Arezzo pubblica sul proprio sito web istituzionale l'informativa completa conforme alle previsioni dell'art. 10 del D.Lgs n.51/2018 oltre che renderla disponibile presso gli uffici del Comando della Polizia Municipale di Arezzo e presso il sito web della stessa.

ART. 16

ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI

16.1 Sono riconosciuti agli interessati tutti i diritti previsti dagli articoli dal 9 al 14 del D.Lgs n.15/2018.

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti, conformemente a quanto previsto dall'art.12 del RGPD, inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo email: poliziale.comunearezzo@postacert.toscana.it oppure una istanza cartacea all'indirizzo postale Comune di Arezzo – Polizia Municipale Via Setteponti 66 - 52100 - Arezzo – Italy.

Le predette richieste, al fine di assicurare la loro provenienza da parte dell'interessato, dovranno essere corredate da una copia di un documento d'identità in corso di validità.

TITOLO V

NORME DI CHIUSURA

ART. 17

NORME DI RINVIO

17.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Procedura Penale, al RGPD, al Codice in materia di protezione dei dati personali, al D. Lgs. 51/2018 ed al Regolamento Comunale

della Polizia Municipale di Arezzo.

ART. 18 ABROGAZIONI

18.1 È abrogato il precedente “Disciplinare utilizzo Body cam nei servizi a rischio operativo della Polizia Municipale di Arezzo”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 09/03/2020;

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE

19.1 Il presente Regolamento avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.